

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2017

Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei vini DOP italiani. (17A06112)

(GU n.202 del 30-8-2017)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, ed in particolare l'allegato I A, n. 38, e l'appendice 9, concernenti l'impiego dei pezzi di legno di quercia nella vinificazione e nell'affinamento dei vini e le relative prescrizioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Vista la parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto in particolare, l'art. 80, recante norme in materia di pratiche enologiche, e l'art. 83, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, a tenore del quale gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme piu' restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione d'origine o a indicazione geografica protetta;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 23 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, che prevede, conformemente all'art. 4 della medesima legge, l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per definire la disciplina dell'impiego dei pezzi di legno di quercia quale pratica enologica;

Visti i provvedimenti nazionali e dell'Unione europea con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine dei vini italiani e conferita la protezione delle stesse nell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2006, recante «Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»;

Considerato che le produzioni vitivinicole qualificate con la D.O.P. costituiscono un patrimonio di fondamentale importanza per l'Italia e che occorre tutelarne la loro qualita' intrinseca e la connessa immagine;

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 2

Ritenuto di dover evitare che la citata pratica dell'uso di pezzi di legno di quercia sia generalizzata per tutti i vini prodotti sul territorio nazionale e che, pertanto, ai sensi del richiamato art. 23 della legge n. 238/2016 e conformemente alla sopra citata normativa dell'Unione europea, occorre vietare l'uso di tale pratica per i vini D.O.P. italiani;

Ritenuto altresì di dover abrogare il richiamato decreto 2 novembre 2006, concernente le preesistenti analoghe disposizioni nazionali in merito al divieto di impiego dei pezzi di legno di quercia per i vini di qualità in questione;

Decreta:

Articolo unico

1. L'uso di pezzi di legno di quercia, quale pratica enologica di cui l'allegato I A, n. 38, ed alla relativa appendice 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, è vietato nell'elaborazione, nella conservazione e/o affinamento e nell'invecchiamento dei vini D.O.P. italiani.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2006 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2017

Il Ministro: Martina